

Codice A1604C

D.D. 3 luglio 2023, n. 474

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Case Sparse" - codice identificativo CBI 123 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 474/A1604C/2023

DEL 03/07/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “Case Sparse” - codice identificativo CBI 123 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 22/11/2022, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Case Sparse*” - codice identificativo CBI 123 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il gestore del pozzo - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 4/4/2023, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che, attualmente, la stessa area risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il pozzo è stato autorizzato provvisoriamente a far data dal 10/8/1999 e con scadenza in data 9/8/2029 con la determinazione n. 3982 del 23/12/2008 della Provincia di Biella (Pratica ANDORNO 9, nella quale risulta concessa una derivazione complessiva pari a 12,943 l/s da 22 sorgenti e 2 pozzi, che erano stati oggetto di istanza di concessione preferenziale da parte del Comune di Zumaglia in data 5/1/2001).

Successivamente, con nota in data 4/1/2018, il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ha richiesto alla Provincia di Biella il trasferimento di titolarità dell’utenza delle captazioni di cui sopra a servizio dell’acquedotto del medesimo comune di Zumaglia.

Il pozzo risulta catastalmente collocato nel mappale n. 46 del foglio di mappa n. 4 del N.C.T., ad una quota di circa 505 metri s.l.m., nel settore nord-occidentale del territorio comunale - in località Case sparse - pochi metri a valle di una confluenza tra due rami del torrente Chiebbia, che scorre in direzione Nord-Sud a soli 5 metri di distanza dal pozzo.

Dal punto di vista geologico-stratigrafico in corrispondenza del pozzo si incontrano depositi alluvionali prevalentemente sabbioso-ghiaiosi che ricoprono il substrato roccioso di natura kinzigitica; tali depositi costituiscono un buon acquifero sede della falda freatica, la cui alimentazione è legata, principalmente, all'andamento del reticolato idrografico superficiale. Il pozzo, trivellato nel 1991, è profondo 68 metri dal piano-campagna e, secondo quanto riportato nella documentazione fornita dagli uffici comunali e dalle informazioni reperite, presenta le seguenti caratteristiche stratigrafiche:

- dal piano-campagna a -4 metri: terreni di copertura di natura eluvio/colluviale e alluvionale;
- da -4 a -64 metri dal piano-campagna: substrato roccioso compatto;
- da -64 a 64,5 metri dal piano-campagna: un livello di carbon fossile dove è presente acqua, probabilmente corrispondente a una zona di frattura o a una faglia;
- da -64,5 a -68 metri dal piano-campagna: substrato roccioso compatto.

La video-ispezione condotta nel 2013 ha permesso di individuare due tratti filtranti, rappresentati da lunghe fessure verticali tra -45,8 e -50,8 metri e tra -55,8 e -65,8 metri, pertanto ampiamente in corrispondenza della roccia dioritica fratturata e ciò consolida l'ipotesi che il pozzo capti esclusivamente la falda profonda. L'acqua emunta viene trasferita a una vasca di accumulo ubicata a una quota altimetrica di circa 80 metri superiore a quella della testa pozzo: le caratteristiche di prevalenza della pompa installata non ne permettono un funzionamento a pieno regime e la portata che raggiunge la vasca è di circa 0,5 l/s.

Al fine di determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato, è stata effettuata nel febbraio 2013 una prova di pompaggio di lunga durata alla portata di 1,5 l/s; precedentemente, nel 2007, era stata inoltre eseguita una prova a gradini a portate variabili, che aveva consentito di stabilire che la portata ottimale di esercizio era pari a 1,152 l/s. L'interpretazione della curva tempo/abbassamenti fornisce importanti informazioni riguardo alla tipologia di acquifero captato e, nel caso specifico, la curva risultante è rappresentativa di un acquifero confinato: il tratto di curva che va preso in esame per la stima dei parametri idrodinamici dell'acquifero è il secondo tratto, ovvero l'involuppo degli abbassamenti della falda che risentono esclusivamente del comportamento dell'acquifero e non dell'effetto di immagazzinamento all'interno della colonna del pozzo, che caratterizza invece il primo tratto di curva. Si può pertanto verosimilmente confermare che la variazione di pendenza della curva è da ascrivere ad una diminuzione degli abbassamenti per effetto dell'alimentazione da parte della roccia fratturata e non del torrente Chiebbia.

La direzione di deflusso e il gradiente idraulico sono stati invece calcolati graficamente sulla base di evidenze morfologiche locali e pertanto la direzione di flusso è stata fissata in 180° Nord e il gradiente pari a 0,0039.

Il pozzo è collocato in un ambito principalmente agricolo, a prevalenza pastorale, al margine del quale sono presenti zone antropizzate caratterizzate da edifici e strade con la presenza un'attività produttiva di meccanica di precisione (OMAN s.r.l.) che ricade a scavalco tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata; tuttavia, le aree abitate non determinano alcuna influenza sull'area in quanto si trovano ad alcune centinaia di metri di distanza dal pozzo. Tra le destinazioni agricole prevalgono, invece, i prati stabili che vengono utilizzati principalmente come prato-pascolo con presenza di colture seminative in rotazione colturale tra cereali vernini e a ciclo primaverile-estivo.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di

salvaguardia; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto sono ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico - è stata perimetrata attraverso il confronto di numerosi codici di calcolo considerando, per la simulazione modellistica, una portata di 1,5 l/s - portata estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato, ottenuto con i metodi a punteggio di tipo parametrico G.O.D. e DRASTIC; tra i codici di calcolo utilizzati il metodo *WHAEM2000* è stato ritenuto il più idoneo e cautelativo e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali, applicando un range angolare di $\pm 15^\circ$:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 21.966 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 45.160 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 2 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zumaglia - Pozzo Case Sparse - CBI 123 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Zumaglia (BI) che, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla perimetrazione presentata.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza e sulla base dei dati storici analitici presenti presso il proprio archivio relativi all'acqua prelevata dal pozzo e distribuita in rete, con nota in data 26/10/2020 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta.

omissis

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione trasmessa e preso atto che il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ritiene indispensabile l'utilizzo del pozzo, con nota in data 15/12/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato che la definizione dell'area di salvaguardia proposta è in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006 e - anche considerato che il gestore non potrà rinunciare al fabbisogno idrico assicurato dal pozzo e che l'adozione del provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del medesimo regolamento comporterà la messa in sicurezza di alcuni centri di pericolo - ha espresso parere favorevole alla perimetrazione presentata, a condizione che vengano adottate tutte le misure di trattamento e disinfezione che l'ASL competente vorrà imporre.

Per quanto concerne i centri di pericolo presenti nell'ambito dell'area di salvaguardia e la loro

gestione, nella medesima nota, la stessa ARPA ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- l'eventualità di prevedere il rivestimento del tratto di corso d'acqua che interferisce con la zona di tutela assoluta per impedire potenziali infiltrazioni di acque contaminate nel pozzo, pur reputando assai ridotta tale possibilità;
- la necessità di predisporre - per le attività agro-silvocolturali presenti all'interno delle zone di rispetto - uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006;
- considerata la presenza all'interno della zona di rispetto allargata di edifici di civile abitazione non collegati a reti fognarie, una programmata sostituzione delle fosse disperdenti con fosse a tenuta e/o il collaudo di tenuta degli impianti esistenti;
- vista la presenza all'interno delle zone di rispetto di tratti di rete viaria a bassa percorrenza e di un parcheggio connesso a un'attività produttiva, è necessaria la realizzazione di fossi di drenaggio adeguati e di una periodica manutenzione degli stessi, per evitare il ruscellamento diffuso di acque superficiali nelle zone di rispetto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17, in data 27/4/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile denominato "Case Sparse" - codice identificativo CBI 123 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5/2/2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;

- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei fabbricati non allacciati alla rete fognaria e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità a bassa percorrenza e del parcheggio connesso ad un'attività produttiva ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza, in data 5/1/2001, con la quale il Comune di Zumaglia ha richiesto alla Provincia di Biella la concessione preferenziale da acque sotterranee per uso potabile tramite 22 sorgenti e 2 pozzi a servizio dell'acquedotto comunale per una portata complessiva pari a 12,943 l/s;

vista la determinazione n. 3982 del 23/12/2008, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Zumaglia alla continuazione dell'esercizio della derivazione da

acque sotterranee per uso potabile tramite le captazioni di cui sopra a far data dal 10/8/1999 e con scadenza il 9/8/2029 (Pratica ANDORNO 9);

vista la nota, in data 4/1/2018, con la quale il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ha richiesto alla Provincia di Biella il trasferimento di titolarità dell'utenza delle captazioni di cui sopra;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 26/10/2020 - prot. n. 31697/20;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 2/12/2020 - prot. n. 99545;

vista la nota del CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, in data 2/11/2022 - prot. n. 5051LT/pmt, con la quale è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto nel parere dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di cui sopra;

vista la successiva nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 15/12/2022 - prot. n. 114534;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 4/4/2023 - prot. n. 508, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Case Sparse*" - codice identificativo CBI 123 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definito come risulta nell'elaborato "*Tavola 2 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zumaglia - Pozzo Case Sparse - CBI 123 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 1,5 l/s - portata estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture: l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, devono contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd /kg di anidride fosforica). La

dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

- d. Il gestore della captazione - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - al Dipartimento dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Zumaglia, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
 - accertare che gli scarichi di natura civile dei fabbricati non allacciati alla rete fognaria, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;

- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tali fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità a bassa percorrenza e del parcheggio connesso ad un'attività produttiva ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. CBI123_Tav2_CaseSparse_AreeSalvaguardia_Catastale_timbrata.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Regione Piemonte

Provincia di Biella



CORDAR S.p.A.
BIELLA SERVIZI

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P.za Martiri Libertà n. 13 - Biella (BI) 13900

Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R)

Acquedotto comunale di Zumaglia
Pozzo Case Sparse - CBI 123

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia

Tavola 2


Dott. Geol. Vittorio Barbero
Ordine dei Geologi del Piemonte n° 494



Luglio 2013

Scala
planimetrica
1:2.000

Dott. Geologo Barbero Vittorio
Valle Mosso, fraz. Torello 23 (BI)



Elenco particelle catastali

ZTA	Foglio 4: 46, 231 Area: 314 mq
ZRR	Foglio 4: 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 62, 63, 142, 144, 187, 231 Foglio 5: 28, 203 Area: 21.966 mq
ZRA	Foglio 4: 27, 40, 41, 42, 43, 48, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 71, 73, 74, 75, 85, 86, 144, 174, 187, 208, 215, 228, 231 Foglio 5: 17, 28, 29, 30, 38, 202, 203, 621, 623 Area: 45.160 mq

Legenda

- Rio
- Zona di Tutela Assoluta ZTA
- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Rispetto Allargata ZTA
- Pozzo
- Direzione di flusso
- Direzione di flusso

